

STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

NATURA E FINALITÀ

Articolo 1

Il CPP è un organismo consultivo, presieduto dal Parroco, attraverso il quale i fedeli collaborano nel promuovere il bene e la crescita della comunità parrocchiale (cfr. can. 536).

Articolo 2

Il CPP persegue i seguenti scopi:

- a. promuovere una vita di comunione, riflettendo sulla situazione della comunità parrocchiale;
- b. elaborare un piano pastorale parrocchiale in conformità alle indicazioni diocesane e alle direttive del Vescovo;
- c. contribuire allo sviluppo del dialogo con le istituzioni sociali, culturali ed educative presenti sul territorio;
- d. verificare il cammino compiuto dalla comunità parrocchiale.

COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

Articolo 3

Il CPP è composto da:

- a. il parroco, i sacerdoti e i diaconi che hanno incarichi pastorali in parrocchia;
- b. un rappresentante di ogni comunità religiosa operante in parrocchia;
- c. un rappresentante per ognuno dei principali settori pastorali (catechesi, liturgia, carità, ecc.);
- d. il Presidente parrocchiale di Azione Cattolica (ove esista) e un rappresentante di ogni altra aggregazione laicale presente in parrocchia;
- e. alcuni consiglieri eletti dalla comunità parrocchiale, laddove si ritenga opportuno ricorrere ad elezioni dirette (cfr. Regolamento);
- f. un membro del Consiglio Parrocchiale per gli affari economici.

Il parroco, inoltre, può nominare fino a tre consiglieri.

Articolo 4

§ 1. Possono essere membri del CPP coloro che:

- a. hanno completato l'Iniziazione cristiana e partecipano attivamente alla vita parrocchiale;
- b. hanno compiuto 18 anni;
- c. sono domiciliati in parrocchia o operanti stabilmente in essa;
- d. vivono in piena comunione con la Chiesa Cattolica, senza avere impedimenti canonici o morali.

§ 2. L'incarico di membro del CPP è incompatibile con il mandato parlamentare e con quello nelle Regioni e negli altri Enti locali e territoriali di qualsiasi livello, nonché con organi decisionali di partito o di organizzazioni, comunque denominati, che perseguano finalità direttamente politiche.

Articolo 5

§ 1. Il CPP dura in carica cinque anni e assolve le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio Pastorale.

§ 2. Costituito il nuovo CPP, il Parroco ne dà comunicazione al Vescovo, indicando l'impegno ecclesiale di ogni membro, e presenta quanto prima alla comunità parrocchiale il nuovo Consiglio secondo le modalità che ritiene opportune.

Articolo 6

§ 1. Il CPP decade quando cessa l'ufficio del Parroco.

§ 2. I singoli Consiglieri decadono dall'incarico:

- a. per dimissioni presentate per iscritto al Parroco, al quale spetta decidere se accettarle o respingerle;
- b. per termine del mandato nelle rispettive aggregazioni laicali;
- c. per assenza ingiustificata per tre sessioni consecutive;
- d. per altre cause previste dal Diritto Canonico.

Le assenze vanno giustificate, quanto prima, con comunicazione al Segretario.

§ 3. I Consiglieri decaduti vengono sostituiti in base all'ambito di rappresentanza.

§ 4. I Consiglieri subentrati ad altri nel corso del quinquennio decadono al termine di questo.

Articolo 7

Il Parroco presiede il CPP (can. 536 §1). Egli:

- a. convoca il Consiglio, almeno tre volte l'anno;
- b. stabilisce l'ordine del giorno;
- c. verifica la validità della riunione con la presenza della metà più uno dei Consiglieri; in caso di seconda convocazione la riunione è comunque valida qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 8

Il Segretario è scelto dal Parroco tra i membri del CPP, sentito il parere del Consiglio. Egli:

- a. tiene aggiornato l'elenco dei Consiglieri, trasmette loro l'avviso di convocazione e il relativo ordine del giorno con congruo anticipo, annota le assenze e ne riceve l'eventuale giustificazione;
- b. raccoglie la documentazione dei lavori;
- c. redige il verbale delle riunioni e tiene l'archivio del Consiglio.

Articolo 9

Il CPP, per meglio svolgere il proprio compito, può servirsi di apposite Commissioni.

Esse approfondiscono i problemi pastorali della parrocchia, indicano le possibili soluzioni, e riferiscono i risultati del proprio lavoro al CPP.

Fanno parte delle Commissioni i membri dello stesso Consiglio o anche persone esperte non appartenenti ad esso.

REGOLAMENTO PER EVENTUALI ELEZIONI DIRETTE DEI MEMBRI LAICI

A) Il Parroco nomina quattro persone che insieme a lui formano la Commissione elettorale. È bene che il segretario del CPP uscente ne faccia parte. È compito di tale Commissione:

- a. stilare la lista dei candidati;
- b. dare pubblica conoscenza delle elezioni almeno quindici giorni prima delle medesime;
- c. sensibilizzare la comunità circa il significato e il ruolo del CPP;
- d. predisporre quanto è necessario per le operazioni di voto;
- e. controllare la regolarità dello svolgimento delle elezioni.

B) Sono elettori tutti i fedeli della parrocchia che abbiano concluso l'Iniziazione Cristiana e compiuto diciotto anni.

C) La lista contenga un numero di candidati pari ad almeno il doppio degli eleggibili e possibilmente sia rappresentativa delle varie fasce d'età.

I candidati corrispondano ai requisiti indicati nell'art. 4 dello Statuto.

La comunità parrocchiale sia messa a conoscenza della lista dei candidati almeno la domenica precedente le elezioni.

D) La scheda elettorale contenga l'elenco completo dei candidati. Le operazioni di voto avvengano dopo le celebrazioni Eucaristiche della domenica stabilita.

E) Ciascun elettore potrà esprimere due preferenze, segnando con una croce i nominativi prescelti.

F) Risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità si ricorrerà al sorteggio.

G) Al termine dello scrutinio la Commissione elettorale avrà cura di redigere il verbale con l'indicazione del numero dei votanti, dei voti ottenuti da ciascun candidato, delle eventuali schede nulle o bianche.